

# La nuova Corporate Income Tax Law (CIT) in Cina: l'impatto sull'investimento straniero

di Corrado Gotti Tedeschi



corriereasia.com

with the support of

PALAZZARI & Co.

HONG KONG - NEW DELHI - MILAN

a company participated by



© Corriere Asia Publishing Ltd.  
www.corriereasia.com – quaderni e approfondimenti

# La nuova *Corporate Income Tax Law (CIT)* in Cina: l'impatto sull'investimento straniero

Corrado Gotti Tedeschi – Palazzari & Co., Ltd.

## Indice

1. Introduzione.....	2
2. Novità apportate dalla <i>CIT Law</i> .....	3
3. Conclusioni.....	6

## 1. Introduzione

La nuova legge sulla tassazione delle imprese, in cantiere da circa un decennio, è stata infine adottata durante l'ultima sessione dell'Assemblea del popolo (Anp) lo scorso 16 Marzo 2007.

Si tratta di 60 articoli che uniformano al 25 per cento l'aliquota sui profitti di ogni impresa operante in Cina: sia quelle autoctone, sia quelle straniere.

Fino a ieri, le imprese straniere pagavano un'imposta sul reddito che oscillava tra il 15 e il 24 per cento. Una condizione di netto vantaggio rispetto alle aziende locali tassate invece al 33 per cento. La nuova normativa entrerà in vigore il primo gennaio 2008 e prevede un periodo di transizione di cinque anni prima di andare a regime. In questo arco di tempo, l'aliquota salirà gradualmente fino al 25%, le imprese straniere continueranno dunque a godere di un periodo di vantaggi contenuti.

Questa riforma punta a stabilire un regime di imposta sul reddito che riflette quattro obiettivi principali: creare un sistema fiscale semplificato, puntare su una politica di incentivi fiscali più *industry-oriented*, permettere una gestione rigorosa contro l'evasione fiscale, ed, infine, indirizzare gli investimenti stranieri in Cina verso settori specifici come l'*high-tech manufacturing* ed il *service industry*<sup>1</sup>.

Il nuovo regime costituisce il consolidamento di due regimi separati di imposta sul reddito di impresa per le *domestic-invested enterprises* ("DEs") e le *foreign invested enterprises* ("FIEs") in un singolo regime. Lo scopo della riforma è quindi duplice:

- Consolidamento: la *CIT Law* consolida i due regimi di imposta attuali<sup>2</sup> in un'unica normativa e snellisce le politiche fiscali per entrambi i gruppi di contribuenti;
- Unificazione: i due regimi attuali sono in vigore da molti anni ed hanno mostrato diverse contraddizioni ed inefficienze in assoluto contrasto con il trend di sviluppo economico che sta attraversando la Cina. La *CIT Law* permetterebbe di armonizzare la situazione corrente unificando (i) le basi di deduzione fiscale, (ii) le cosiddette *preferential tax treatments* e (iii) il livello di riduzione della tassa sul reddito;

Come in passato, la legge di *CIT Law* fornisce essenzialmente una struttura di provvedimenti generali legati alle imposte. In particolare, per i dettagli sull'interpretazione ed applicazione specifica dei vari provvedimenti si rimanda alle regole specifiche di attuazione ed alle circolari addizionali sulle imposte. Lo State Council pubblicherà queste regole specifiche di attuazione entro la fine dell'anno al fine di facilitare l'applicazione della nuova legge.

---

<sup>1</sup> Esso comprende: *consultancy firms, financial service firms, retailers*.

<sup>2</sup> "*Income Tax Law of the People's Republic of China for Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises*" ("FEIT"), è il regime indirizzato alle FIEs e adottato nel 1991; il "*Provisional Regulations of the People's Republic of China on Enterprise Income Tax*" ("EIT") è invece il regime adottato nel 1993 dallo *State Council* e indirizzato alle DEs (*Domestic Invested Enterprises*).

## 2. Novità apportate dalla CIT Law

### a) Introduzione del concetto di *Tax Resident Enterprise* (“TRE”)

Secondo l’art.2 della *CIT Law*, le imprese che saranno soggette al nuovo regime di tassazione si dividono in due categorie:

L’impresa residente è un’impresa (i) costituita in Cina o (ii) fuori dalla Cina (includendo Hong Kong, Macao e Taiwan) ma le cui attività effettive di management (*effective management*) sono localizzate nella Repubblica Popolare Cinese (di seguito “RPC”).

L’impresa non residente (è un’impresa che è stata costituita fuori dalla Cina e le cui basi amministrative e manageriali sono *de facto* situate fuori dalla RPC. Le imprese residenti saranno tassate sul loro reddito globale mentre le imprese non residenti saranno tassate sul loro reddito percepito nella RPC.

Per attività di *effective management* si intende il centro di supervisione, management e controllo dell’impresa. In particolare:

- Dove il *Board of Directors* si riunisce al fine esercitare le relative autorità decisionali e di sorveglianza;
- Dove le imprese gestiscono la contabilità;
- Dove sono individuati i dipartimenti aziendali con autorità decisionale;
- Il luogo ove si riuniscono gli azionisti;

Il cambiamento verso la forma di tassazione delle imprese in funzione della loro status residenziale può sembrare una svolta significativa dei principi di tassazione. In primo luogo, questo cambiamento è stato attuato al fine rendere l’attuale regime *CIT* conforme alle altre giurisdizioni riguardo l’imposta e coerente con i *tax treaties* esistenti.

Le DEs e FIEs non sono influenzate da tale cambiamento in quanto entità già soggette a tassazione in Cina. Tuttavia, una FE (*foreign enterprise*) non provvista di attività di *effective management* in Cina è tassata allo stesso modo di prima a seconda che abbia un *permanent establishment*<sup>3</sup> nella PRC oppure no.

<b>PRC TAX RESIDENT</b>	IMPRESA COSTITUITA IN CINA O IMPRESA NON COSTITUITA IN CINA MA LE CUI ATTIVITA DI MANAGEMENT SONO LOCALIZZATE NELLA PRC	APPLICAZIONE DELLA <i>INCOME TAX</i> SUL REDDITO PERCEPITO A LIVELLO GLOBALE
<b>NON-PRC TAX RESIDENT</b>	IMPRESA COSTITUITA FUORI DALLA CINA E LA CUI ATTIVITA DI MANAGEMENT NON E' PRESENTE NELLA PRC	APPLICAZIONE DELLA <i>INCOME TAX</i> SUL REDDITO PERCEPITO IN LOCO

<sup>3</sup> Esso include: *management organization, business organization, office, factory, service provision premises, and a ship or vessel, air craft, or network server used for business purpose.*

## b) Le diverse aliquote previste dal nuovo regime fiscale

La nuova aliquota, secondo l'art.4 della *CIT Law*, è fissata al 25%. Per alcune FIEs, l'imposta sarà ridotta al 25% dal 33% attuale, nei settori seguenti: *servicing, banking<sup>4</sup> and insurance, retail and trading industries, foreign invested holding companies*, etc. Un tassazione inferiore pari al 20% è concessa invece alle aziende piccole e poco redditizie (*small & thin profit enterprises<sup>5</sup>*); tale agevolazione fiscale lascia prevedere possibili operazioni finanziarie dietro le quinte, per far rientrare molte compagnie in questa categoria<sup>6</sup>.

Per le cosiddette *high/new technology enterprises<sup>7</sup>*, di cui è necessario un supporto chiave da parte del Governo, l'aliquota scende al 15% senza limitazione geografica.

Globalmente, questo risulterà vantaggioso per le imprese straniere che dispongono delle tecnologie più avanzate e conformi agli standard richiesti, in misura maggiore rispetto alle imprese cinesi.

I settori industriali coinvolti sono: *agricultural, environmental-protection, energy-saving, e high-tech*.

Con la rimozione dell'esenzione fiscale (*tax holiday<sup>8</sup>*) per le attività di *manufacturing<sup>9</sup>* ed *export oriented<sup>10</sup>* localizzate nelle *special economic zones* (SEZs) o nei parchi industriali, un certo numero di FIEs farà fronte ad un aumento del 15% dell'imposta sul reddito (dall'attuale 10%), con effetti positivi nel lungo termine<sup>11</sup> ma avversi per quanto riguarda il rendimento sugli investimenti.

L'incremento dell'aliquota indirizzata alle imprese operanti nelle SEZs, sarà un incentivo per i numerosi centri industriali (come Shenzhen) e la regione di Hong Kong a rendere complementari i rispettivi vantaggi competitivi.

Per quanto concerne le FIEs costituite prima della pubblicazione della nuova legge e che godono oggi di un tasso del 15%, non ci sarà un incremento immediato al 25% dell'aliquota; a queste verrà concesso un aumento graduale successivo alla data di pubblicazione della *CIT Law*. Per esempio, le FIEs sottoposte fino ad ora ad un'imposta sul reddito del 15%, beneficeranno di un aumento del 2% l'anno per raggiungere l'aliquota del 25% dopo 5 anni.

Esse dovranno sfruttare questo tipo di agevolazione fiscale<sup>12</sup> per adottare le misure necessarie ad attenuare l'impatto dell'incremento della *CIT* prima della scadenza.

---

<sup>4</sup> Secondo una recente analisi della CITIC China Securities, un decremento dell'1% della *income tax* implicherà per le banche un incremento del profitto pari a 1-1,5%.

<sup>5</sup> Secondo quanto ha rivelato il Ministro delle Finanze della RPC in una recente intervista al China Daily, Jin Renqing, circa il 60% delle imprese di Taiwan, Hong Kong e Macao presenti in Cina appartengono a questa categoria.

<sup>6</sup> Altro fenomeno possibile: il trasferimento di molte imprese in zone meno sviluppate del paese, dove i costi, soprattutto di manodopera, sono ancora bassi.

<sup>7</sup> La definizione di "high/new technology enterprises" non è ancora disponibile. I criteri di selezione per questa categoria subiranno evoluzioni in funzione degli obiettivi di sviluppo dello *State Council*. Fanno sicuramente parte di questa categoria le *biotech companies* e le *aerospace companies*.

<sup>8</sup> Due anni di esenzione fiscale a cui segue una riduzione del 50% dell'imposta per i successivi tre anni.

<sup>9</sup> *Manufacturing low-end products, labour-intensive production*.

<sup>10</sup> Riduzione del 50% per le imprese *export-oriented*.

<sup>11</sup> Si pensi, per esempio, all'impatto positivo che tale incremento avrà nel promuovere relazioni commerciali più strette tra Shenzhen e Hong Kong.

<sup>12</sup> Nota anche come *grandfathering treatment*.

### c) **La nuova politica di incentivazione fiscale**

Il nuovo regime adotta una politica di incentivo fiscale che si potrebbe definire come prevalentemente “*industry-oriented, limited geography-based*”, la quale rappresenta una deviazione significativa rispetto al regime attuale. L’elemento di enfasi è centrato sugli incentivi “*industry-oriented*” che puntano sugli investimenti indirizzati a quei settori industriali e progetti incoraggiati e sostenuti dal Governo<sup>13</sup>.

La legge riflette chiaramente il focus del Governo verso: lo sviluppo tecnologico, la protezione ambientale, il risparmio energetico, la sicurezza nella produzione, i capitali di rischio, e l’investimento continuo nell’agricoltura, silvicoltura, zootecnica, pesca, ed infine nello sviluppo delle infrastrutture<sup>14</sup>.

Affinché tali FIEs possano candidarsi a ricevere gli incentivi fiscali previsti dalla nuova legge, dovranno adottare specifiche misure volte a: incrementare il contenuto *high/new technology* dei loro prodotti e tecnologia di produzione, acquisire beni capitali al fine di accrescere la protezione ambientale, la tutela dell’acqua e dell’energia, ecc.

Secondo la *CIT Law*, le imprese di *high/new technology* specificatamente menzionate perchè sostenute dal Governo e localizzate nelle zone economiche speciali (SEZs) e nella nuova zona di Pudong, godranno provvisoriamente di determinati trattamenti preferenziali. Nonostante i particolari sulla natura di tale trattamento preferenziale siano vaghi, questa regola suggerisce che le imprese localizzate in queste zone continueranno a ricevere agevolazioni. In aggiunta, resteranno le agevolazioni fiscali di cui beneficiano le imprese “incoraggiate” presenti nella regione ad Ovest.

---

<sup>13</sup> La legge rinvia allo State Council la facoltà di proporre l’obiettivo e la definizione dei progetti potenziali e di adattare tali obiettivi in funzione dei bisogni del Paese.

<sup>14</sup> I progetti infrastrutturali chiave includono: aeroporti, ferrovie, autostrade, elettricità, energia idroelettrica.

\A seguire, un *overview* dei diversi livelli di tassazione previsti dalla *CIT Law*:

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>NUOVA REGOLA DI APPLICAZIONE ALIQUOTA</b>
<i>HIGH/NEW TECHNOLOGY ENTERPRISES</i>	<i>CIT RIDOTTA AL 15%</i>
<b>IMRESE OPERANTI NEI SEGUENTI SETTORI: <i>FARMING, FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERY OR INFRASTRUCTURE PROJECTS</i></b>	<i>CIT PREFERENTIAL TREATMENT</i>
<b>IMPRESE OPERANTI IN SETTORI/PROGETTI INCORAGGIATI E SOSTENUTI DALLO <i>STATE COUNCIL</i></b>	<i>CIT PREFERENTIAL TREATMENT</i>
<b>IMPRESE LOCALIZZATE NELLE REGIONI AUTONOME</b>	<b>RIDUZIONE/ESENZIONE DI UNA PORZIONE LOCALE DELLA <i>CIT</i> SUL REDDITO</b>
<i>SMALL-SCALE ENTERPRISES WITH LOW PROFIT</i>	<i>CIT RIDOTTA AL 20%</i>
<b><i>FIEs</i> APPROVATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA <i>CIT Law</i> E ATTUALMENTE TASSATE AL 15% O AL 24%</b>	<b><i>CIT</i> AL 25% DA RAGGIUNGERSI GRADUALMENTE DOPO 5 ANNI</b>
<b><i>DOMESTIC-INVESTED ENTERPRISES</i> SITUATE FUORI DALLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI</b>	<b>RIDUZIONE DELLA <i>CIT</i> DAL 33% AL 25% CON VALIDITA DAL PRIMO GENNAIO 2008</b>

### 3. Conclusioni

La nuova *CIT Law* implica una trasformazione fondamentale nella politica fiscale della Cina diretta agli investitori stranieri. Secondo un recente studio di *PriceWaterHouseCoopers* (PwC), saranno prioritarie per gli investitori stranieri una valutazione dell'impatto del nuovo regime sui vari progetti di investimento e l'adattamento delle strutture attuali di pianificazione delle imposte al nuovo regime di tassazione in Cina in vigore dal primo gennaio 2008.

Alcune multinazionali hanno già adattato il proprio business plan alla nuova legge.

General Electric China ha per esempio annunciato un investimento di 50 milioni di dollari per il proprio centro di Shanghai che sviluppa prodotti per la difesa ambientale.

Per gli investimenti in fase di progettazione, l'impatto della tassazione addizionale sulla redditività del progetto dovrebbe essere considerato nel corso di una decisione commerciale.

L'obiettivo da parte degli investitori sarà di pensare ad una strategia per minimizzare l'imposta sul reddito e di capire conseguentemente come le varie FIEs possano trarre vantaggio dalle nuove forme di incentivi fiscali prossimamente in vigore.

Questa riforma non costituisce un cambiamento di politica da parte del Governo cinese volta a scoraggiare gli investimenti stranieri in Cina. In tal senso, le considerazioni finali di cui gli investitori stranieri devono tener conto nelle loro decisioni di investimento futuro in Cina, sono le seguenti:

- I. Il nuovo regime segna concretamente la fine delle politiche preferenziali di cui hanno goduto le FIEs localizzate nelle cinque SEZs fin dal 1980, quando le riforme di Deng Xiaoping diedero inizio al boom cinese. La *CIT Law* ha senz'altro a che fare con le pressioni esercitate dal WTO per un trattamento fiscale equo delle aziende ma rivela soprattutto quanto il mercato cinese si possa ritenere ormai maturo. Le FIEs, contribuiscono per circa il 70% sull'export cinese. La parificazione delle imposte significa che l'economia non ha più bisogno del traino costituito dagli investimenti stranieri per competere sui mercati internazionali;
- II. La *CIT Law* ha unificato il tasso di imposta, gli incentivi fiscali e le regole di deduzione delle spese<sup>15</sup> per le DEs e le FIEs ma il processo di uniformizzazione dell'aliquota sul reddito resta ancora incompleto. Il livello di imposta percepito, con riferimento ad operazioni di ristrutturazione come le fusioni, le acquisizioni o i trasferimenti azionari, è attualmente molto diverso tra le FIEs e le DEs e necessita infatti di essere allineato;

---

<sup>15</sup> Con il nuovo regime, la regola di deduzione delle spese per le FIEs include ora anche le *sponsorship fees* e le *unverified provisions and reserves*.

- III. La Cina ha ancora bisogno di attrarre investimenti stranieri per sostenere la propria crescita economica di lungo termine. A tal fine, sono stati individuati quegli investimenti con elevato contenuto *high-tech* in grado di migliorare le infrastrutture, lo sviluppo agricolo, la protezione ambientale, la conservazione dell'acqua, il risparmio energetico, e la sicurezza a livello produttivo. Di conseguenza, la Cina orienterà la politica di incentivi fiscali verso nuovi settori industriali e progetti piuttosto verso particolari aree geografiche;
- IV. Nonostante l'incremento previsto del carico fiscale globale pari a circa USD 5,2 miliardi<sup>16</sup> (RMB 41 miliardi) durante l'esercizio 2008, lo *State Council* ha stimato un impatto trascurabile del nuovo regime *CIT* sull'affluenza degli investimenti stranieri in Cina. Altro dato significativo, l'imposta fissata al 25 per cento è bassa se confrontata con quella di molti altri paesi. Secondo i dati del Governo, la *CIT* media in 159 contee e regioni è stata pari 28.6 per cento nel 2005-06, con un tasso medio del 26,7 % nei 18 paesi e regioni confinanti con la China Mainland;
- V. Anche senza incentivi fiscali a beneficio delle imprese *export-oriented*, la Cina continua a mantenere alcuni vantaggi competitivi rispetto ad altri paesi asiatici: una forza lavoro relativamente qualificata ed economica, il miglioramento delle infrastrutture, una normativa sulle politiche commerciali più matura, ed infine i servizi amministrativi del Governo;
- VI. Gli investitori stranieri operanti nei settori "incoraggiati" si renderanno conto che la Cina continuerà a fornire incentivi fiscali generosi al fine di attrarne ulteriormente. Le FIEs attive nel *service and trading sectors* continueranno ad affluire semplicemente perché non possono permettersi di ignorare il mercato potenzialmente più grande del mondo;

---

<sup>16</sup> Questa cifra potrebbe essere inferiore per effetto dei trattamenti *grandfathering*

## Bibliografia

- “The Law of the People’s Republic of China on Enterprise Income Tax”, 16 March 2007
- Ernst & Young Seminar , “The Chinese Corporate Income Tax Law”, 30 March 2007
- PriceWaterHouseCoopers, “Impact of the new China Corporate Income Tax Law on foreign investors”, China Tax/Business News Flash, March 2007
- PriceWaterHouseCoopers, “Impact of China Corporate Income Tax Law on foreign investments”, Industry Sectors, 19 March 2007
- Chung, O., “Mixed feelings over China’s new tax system”, Asia Times online, March 2007-04-02
- China Daily, “Tax law not to dampen investment enthusiasm”, 9 March 2007
- China Daily, “New corporate tax offers level playing field”, 9 March 2007
- The Wall Street Journal, “China’s Expected New Tax Law would even playing field”, 27 February 2007